



# CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) Straordinaria

(2) Prima convocazione

<b>Atto N. 63</b>  del 27/12/2016	<b>OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA AMBLEN.TE S.P.A. SECONDO LA FORMULA. APPROVAZIONE: RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.L. 179/2012 E DELL'ART. 192 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 – REGOLAMENTO CONTROLLO ANALOGO E CONTRATTO DI SERVIZIO</b>
---	--

L'anno duemilasedici il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 18:09 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3) pubblica adunanza in seguito a determinazione del Presidente in data 21/12/2016 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presen ti	Assen ti
LUPI Angelo	X		SAPOCHETTI Lorena	X	
DAPPI Rita	X		BIANCHI Iole		X
ROSSI Mauro	X		MAGGI Cristian	X	
MANCINI Silvia	X		BOCCUCCIA Sergio	X	
BELTRAMME Giulio	X		MORONI Martina	X	
SACCHI Lorenzo	X		CASALI Matteo		X
TAURONE Marco	X		CHIALASTRI Gianluca	X	
TREDICINI Benito	X		BARACOCOLI Manila	X	
PULCINI Massimiliano	X				

  

Presenti N.      15	Assenti N.      2
---------------------	-------------------

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Pulcini

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa De Francesco Giada

Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) prima convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori: SAPOCHETTI LORENA, TREDICINI BENITO, MORONI MARTINA

- (1) Ordinaria o Straordinaria
- (2) Prima o Seconda
- (3) Pubblica o Segreta

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto concerne la Regolarità Tecnica, ed il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso parere favorevole;

### **Richiamati:**

- il T.U. dell'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 113, come modificato dall'art. 14 D.L. n. 269/03, convertito nella L. n. 326/03, relativamente al modello dell'affidamento *in house* per la gestione dei servizi pubblici locali che ha espressamente stabilito che l'erogazione del servizio pubblico locale può avvenire attraverso il conferimento della titolarità del servizio «a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.».
- la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- il parere n. 298/2015 del Consiglio di Stato, sezione Seconda, che si è espresso in materia di requisiti costitutivi dell' *in house providing*, alla luce della nuova Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014.

**Dato atto** che il D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012 all'art. 34, commi 20 e 21, che stabiliscono rispettivamente:

- *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".*
- *"Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*

**Visti** l'art. 18. *"Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche"* e l'art. 19 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale"* della legge 7 agosto 2015, n. 124 *"Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* ed in particolare:

**Richiamato** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, ed in particolare:

- l’art. 192 comma 2 *“ Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;
- il D.Lgs. 3.4.2006 n 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*
- il Decreto Ministero Ambiente del 26.5.2016 *“Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei RU”*;

**Considerato, altresì, che**

- alla stregua dell’art. 14, co. 27, D.L. 31.05.2010, n. 78, (conv. con mod. dalla L. 30.07.2010, n. 122) *“l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”* rientrano tra le *“funzioni fondamentali dei comuni”*;
- il Comune è tenuto a procedere all’affidamento del servizio in conformità con il quadro normativo vigente;
- il servizio di igiene urbana – inteso come servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e trasporto dei medesimi agli impianti di recupero e/o smaltimento, nonché il servizio di spazzamento delle strade comunali – rientra nell’ambito della disciplina del Capo III, Titolo I, Parte IV, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- con riferimento all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede un’articolazione territoriale del servizio su ambiti di area vasta, l’esercizio associato delle funzioni amministrative da parte di tutti i Comuni ricompresi nel perimetro territoriale dell’Ambito Territoriale Ottimale e la gestione integrata dei singoli segmenti gestionali della filiera;

**Considerato che:**

- la pianificazione regionale di settore prevede, tra gli altri, il perseguimento di obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti e di raggiungimento di livelli di raccolta differenziata in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale;
- nel territorio della Regione Lazio, l’attuazione della disciplina non è stata attivata in quanto non si è verificata né la costituzione degli Enti d’Ambito e dei relativi organi di funzionamento né, conseguentemente, la pianificazione d’ambito;
- costituisce specifico obiettivo dell’Ente elevare il livello di efficienza, efficacia ed economicità del servizio pubblico di igiene urbana attraverso la progressiva implementazione di un progetto di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale;
- quanto sopra – in modo coerente con gli indirizzi comunitari e nazionali nella gestione dei rifiuti urbani – potrà consentire di accrescere in misura significativa i livelli di recupero (in

primo luogo quello di materia) dei rifiuti prodotti e contestualmente minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica;

- nell'ottica del più efficace perseguimento dei suddetti obiettivi, questa Amministrazione ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali, già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento;

#### **Premesso che**

- Con deliberazione n.209 del 17/11/2009 la Giunta Comunale ha espresso volontà di affidare in appalto i servizi di igiene urbana mediante l'espletamento di gara con procedura in evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs n. 163/2006;
- In attuazione delle direttive impartite dall'Amministrazione Provinciale di Roma con D.G.P. n. 1645/48 del 21/12/2005, il Comune di Cave ha aderito al progetto di raccolta differenziata dei RR. SS.UU.;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 18/02/2010 è stato approvato il progetto del sistema integrato di raccolta dei rifiuti ai fini della concessione del contributo provinciale all'uopo finalizzato;
- Con deliberazione di G. C. n. 20 del 18/02/2010 l'Amministrazione Comunale ha approvato il Progetto Raccolta Differenziata domiciliare dei rifiuti "Porta a Porta";
- Con deliberazione di Giunta provinciale n. 312/17 del 5/05/2010 è stato assegnato al Comune di Cave un contributo per la realizzazione di progetto sopra indicato;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 08/07/2010 è stato approvato il progetto per un importo a base di gara per la durata di quattro anni di euro 4.485.000,00 esclusa Iva,
- Con determinazione a contrarre n.30 del 13/07/2010 del responsabile del III Dipartimento è stato stabilito di procedere con procedura aperta per l'appalto del servizio di igiene urbana;
- Con determinazione n.48 del 25/11/2010 del responsabile del III Dipartimento sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato il servizio in via provvisoria alla Ditta Ambi.en.te S.p.a – Piazza Kennedy n. 15 con sede in Ciampino (Rm)
- Con determinazione dirigenziale n. 49 del 30/11/2010 si è proceduto all'affidamento in aggiudicazione definitiva, in appalto dei servizi di igiene urbana, servizi accessori e fornitura di contenitori per la raccolta differenziale alla Ditta Ambi.en.te S.p.a – Piazza Kennedy n. 15 con sede in Ciampino (Rm) – P.Iva e C.F. 10932291007 per l'importo di € 4.400.000,00 oltre oneri della sicurezza per € 25.000,00 quindi per un totale di € 4.425.000,00 oltre all'onere per Iva del 10% per un complessivo di € 4.867.500,00;
- Con contratto di appalto stipulato in data 11/10/2012 repertorio n.5744 si è affidato il servizio di igiene urbana alla società Ambi.en.te S.p.A dall'11/10/2012 al 10/10/2016 in seguito all'espletamento di procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006;
- Con determinazione dirigenziale n. 110 del 22/05/2013 si è proceduto ad autorizzare la Ditta Ambi.en.te S.p.A, ai sensi dell'art.2, comma 1, del Decreto del ministero dell'ambiente e della tutela sul territorio e del mare 804/2008 come modificato dal D.M. 13/05/2009, la messa in esercizio di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani

nell'area sita in Cave, Via Speciano – loc. Cruci, di proprietà dello stesso Comune, per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ;

- Con determinazione dirigenziale n. 45 del 31/12/2013 si è affidato alla Ditta Ambi.en.te S.p.a. il servizio complementare di pulizia – giro aggiuntivo di raccolta giornaliera centro storico e pulizia aiuole sino alla scadenza del contratto principale;

**Dato atto che:**

- Con Delibera di C.C. n. 36 del 14 luglio 2016 è stata prevista l'adesione da parte del Comune di Cave alla Società Ambiente Spa, con sede in Ciampino (Rm) Piazza Kennedy n 15
- Con la determinazione dirigenziale del responsabile del II Dipartimento del Comune di Cave, n 49 del 20 settembre 2016 sono state impegnate e liquidate le somme per l'acquisto di quote da parte del Comune di Cave di Ambi.en.te Spa, con sede in Ciampino (Rm) Piazza Kennedy n 15;

**Dato atto** che con Deliberazione di G.C. n.197 del 27/10/2016 si è proceduto ad approvare lo schema di capitolato speciale con relativo disciplinare tecnico da trasmettere alla società Ambiente;

**Atteso** che, nelle more della conclusione della procedure di affidamento in house providing, con Ordinanza Sindacale n.80 del 10/10/2016 e con successiva Ordinanza Sindacale n.108 del 20/12/2016 si è provveduto alla proroga del contratto di servizio di igiene urbana ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152 del 2006 art. 191 fino al 20/03/2017;

**Richiamate**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 14.07.2009 del Comune di Ciampino con la quale la società ASP S.p.A. è stata trasformata nella società in house providing Ambi.en.te. S.p.A. e approvato lo Statuto;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Ciampino nr. 177 del 29.12.2015, con la quale lo Statuto della società veniva adeguato alle ultime disposizioni normative introdotte nell'ordinamento dal *“Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società costituite in Italia, controllate da pubbliche Amministrazioni”*, approvato con D.P.R. nr. 251/2012 e dal D.Lgs. 39/2013 in materia di *inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*”;

**Atteso** che:

- nell'attuale contesto e nelle more dell'avvio della gestione sovra comunale del servizio integrato, rimanga ferma l'autonomia dei singoli Comuni nell'organizzazione del servizio su base comunale e nell'individuazione delle modalità di affidamento, tra quelle ritenute ammissibili dall'ordinamento interno;
- il predetto orientamento risulta confermato dalla giurisprudenza amministrativa che ha recentemente ribadito *“la competenza in via ordinaria nella materia della «gestione dei rifiuti urbani ed assimilati» è attribuita, nelle more dell'avvio del servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche dal T.U. ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006. In particolare l'art. 198 affida ai Comuni il compito di continuare «la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento» fino a che non sia avviato il servizio «del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di*

governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202», e cioè del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito ottimale» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; cfr. anche, da ultimo, TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 52); - dall'ANAC che, con deliberazione n. 21 del 12 novembre 2014, ha precisato che “ dall'analisi sistematica della normativa, emerge” che “il legislatore ha inteso attribuire, in primo luogo ai comuni, la funzione di organizzare e gestire i servizi di raccolta e quella di avviare allo smaltimento e al recupero i rifiuti urbani (in conformità alla ripartizione di competenze effettuata dalla Costituzione), il cui esercizio è per essi obbligatorio; in secondo luogo, ha previsto l'esercizio 'associato' di tali funzioni, da parte degli enti locali titolari delle stesse”, cosicché “nelle more dell'adozione e attuazione delle normative regionali e dell'avvio delle nuove gestioni, le funzioni in materia sono esercitate dai comuni singolarmente”;

- dalla giurisprudenza contabile che ha chiarito che “nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale” (cfr. Corte dei Conti Lombardia, sez. contr., 17.02.2014, n. 20; nello stesso senso, Id. 3.09.2013, n. 362 e 22.10.2013, n. 457);

**Considerato che:**

- questa Amministrazione – in linea con gli enunciati obiettivi – ha inteso aderire alla società Ambi.En.Te. S.p.A. ai fini dell'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana secondo il modello cd. *in house providing*;

- il modello *in house providing* coniuga una più efficace e penetrante forma di controllo dell'Ente sulla gestione del servizio con una logica privatistica ed industriale nella gestione operativa del servizio;

- d'altra parte – come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10.09.2014, n.4599 nonché da ultimo TAR Liguria Sez. II, 8.02.2016 n. 120) – l'affidamento *in house providing*, lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, - è invece una delle (tre) normali forme organizzative a disposizione degli Enti locali;

– alla stregua dell'articolazione societaria e gestionale attualmente assicurata da Ambi.En.Te. S.p.A. – la stessa rappresenta, in via di fatto, un modello organizzativo e gestionale capace di valorizzare una dimensione aggregata di area vasta, idonea a perseguire indirizzi di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi affidati, anche nelle more dell'eventuale costituzione degli Enti d'Ambito e della successiva organizzazione del servizio d'Ambito;

**Preso atto** che si è proceduto riguardo l'affidamento diretto alla Società Ambi.En.Te. S.p.A. a:

1. valutare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto alla società in *house providing* Ambi.en.te. SpA;
2. una valutazione sulla congruità economica riguardo il valore della prestazione, dando conto, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
3. definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
4. determinare una individuazione puntuale delle attività oggetto dell'affidamento e la durata del rapporto;
5. stabilire i livelli e la qualità delle prestazioni;
6. prevedere l'obbligo di assicurare la continuità dei servizi;

7. assicurare gli interventi anche nei casi di interruzione, con l'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione;
8. stabilire la data di scadenza dell'affidamento;
9. valutare gli aspetti qualitativi dei servizi;

**Richiamata** la relazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica nella quale si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune circa l'affidamento in favore della controllata Ambi.En.TeS.p.A., secondo la formula dell'*in house providing* nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea, comprensiva delle ragioni del mancato ricorso al mercato, sulla base dei vantaggi derivanti dall'affidamento diretto e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;

**Dato atto** che alla predetta Relazione è, altresì, allegato il Piano Economico-Finanziario richiesto dall'art. 3-bis, co. 1 bis, D.L. 13.08.2011, n. 138 (conv. con mod. dalla L. 14.09.2011, n. 148), come modificato dall'art. 1, co. 609, lett. a) della Legge di Stabilità 2015 (L. 23.12.2014, n. 190) che prevede che la relazione di cui al dall'art. 34, co. 20, D.L. n. 179/2012 debba comprendere *“un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio”*.

**Atteso** che la predetta Relazione, allegata alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale della medesima, unitamente ai relativi allegati di seguito indicati:

1. Regolamento di Controllo Analogico;
2. Offerta Società Ambi.En.Te. S.p.A riferita al Progetto Tecnico del servizio
3. Capitolato Speciale d'Appalto;
4. Bozza di Contratto di Servizio;
5. Piano Economico-Finanziario;
6. Servizi migliorativi;

**Dato atto** che, alla luce del Piano Economico-Finanziario, l'affidamento del servizio prevede un corrispettivo annuo concordato in € 1.231.607,76 oltre iva per l'anno 2017, ed ammonterà ad € 1.306.607,76 oltre iva a partire dall'anno 2018, comprensivo di servizi migliorativi ed aggiuntivi rispetto al contratto in essere;

**Considerato** che:

- dall'esame della predetta Relazione e del Regolamento di Controllo Analogico sussistono i requisiti per l'affidamento *in house* del servizio;
- dall'esame del Progetto Tecnico del servizio, nonché del relativo Capitolato Speciale d'Appalto e del Piano Economico-Finanziario, che sussistono obiettive e fondate ragioni di interesse pubblico all'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana in favore della società Ambi.En.Te. S.p.A. secondo il modello *in house providing*;

**Ritenuto:**

- di approvare la “relazione” allegata alla presente sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune circa l'affidamento in favore della controllata Ambi.En.Te S.p.A., secondo la formula dell'*in house providing* nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea, comprensiva delle ragioni del mancato ricorso al mercato, sulla base dei vantaggi derivanti dall'affidamento diretto e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta.
- di approvare l'offerta presentata dalla Società Ambi.En.Te. S.p.A. riferita alla gestione del servizio per la sottoscrizione del relativo contratto destinato a disciplinare i rapporti economici e normativi tra il Comune e la società Ambi.En.Te. S.p.A.;
- di approvare il Regolamento di Controllo Analogo, il Capitolato Speciale d'Appalto, la Bozza di Contratto di Servizio con relativi Piano Economico-Finanziario e Servizi migliorativi;
- di affidare alla società Ambi.En.Te S.p.A. per la durata di anni 7 (sette) rinnovabili, il servizio di igiene urbana di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale;
- di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica a redigere gli atti consequenziali ai sensi del Dlgs. 50/2016, autorizzandolo, altresì, alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio

Con votazione il cui esito è il seguente:

Presenti 15    Votanti 15    Favorevoli 11    Contrari 4    Astenuti 0 (CHIALASTRI, BARACCOLI, BOCCUCCIA, MORONI )

### **DELIBERA**

**Per le motivazioni riportate in premessa** parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

**1) di approvare** la Relazione redatta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012, allegata alla presente sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune circa l'affidamento in favore della controllata Ambi.En.Te. S.p.A., secondo la formula dell'*in house providing* nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea, comprensiva delle ragioni del mancato ricorso al mercato, sulla base dei vantaggi derivanti dall'affidamento diretto e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta.

**2) Di approvare** il Regolamento di Controllo Analogo allegato alla presente sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale, trasmettendone una copia alla società Ambi.En.Te S.p.A. ed a tutti i comuni soci;

**3) Di stabilire** che il Regolamento di Controllo Analogo dovrà garantire le modalità di controllo analogo previste nell'ordinamento, secondo il modello *in house providing*, alla luce dei requisiti indicati nella Relazione allegata;

**4) Di affidare** alla società Ambi.En.Te. S.p.A. per quanto rappresentato nell'allegata Relazione, che presenta tutti i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento *in house providing*, per la durata di anni 7 (sette) rinnovabili, il servizio di igiene urbana di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale da svolgersi secondo le modalità previste:

- nel Progetto Tecnico del Servizio, **allegato "C"**,
- nel Capitolato Speciale d'Appalto, **allegato "D"**
- nel Contratto di Servizio, **allegato "E"**
- nel Piano Economico-Finanziario, **allegato "F"**
- nello schema dei servizi migliorativi, **allegato "G"**

**5) Di incaricare** il Responsabile dell'Area Tecnica a redigere gli atti consequenziali ai sensi del Dlgs. 50/2016, autorizzandolo, altresì, alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva e separata votazione il cui esito è il seguente:

Presenti 15    Votanti 15    Favorevoli 11    Contrari 4    Astenuti 0 (CHIALASTRI,  
BARACOCOLI, BOCCUCCIA, MORONI )

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Giada De Francesco

**IL CONS. ANZIANO**  
F.to Rita Dappi

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
F.to Massimiliano Pulcini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 25 GEN 2017



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

*Giada De Francesco*  
Segretario Generale  
Dott.ssa Giada De Francesco

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_

Cave li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale



### IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Con la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data \_\_\_\_\_
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va